

**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE KAMENGE e DINTORNI**  
**via Trento, 62 – 25128 Brescia**

TITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1: COSTITUZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione KAMENGE E DINTORNI ONLUS.

L'Associazione ha sede a Brescia, in via Trento n. 62.; con delibera degli organi competenti può essere variata la sede o possono essere istituite sedi secondarie.

L'Associazione è retta dal presente Statuto.

ART. 2: CARATTERE

L'Associazione è indipendente, apartitica e non ha scopo di lucro.

L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea, ad altre Associazioni od Enti, quando ciò risulti utile al conseguimento dei fini sociali.

ART. 3: DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4: SCOPO

L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, intende operare nel settore della beneficenza a favore dei paesi in via di sviluppo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del d.lgs. 460/1997:

- a) sostenendo le attività caritative dei missionari;
- b) diffondendo la conoscenza dei problemi economici e sociali dell'Africa e dei paesi in via di sviluppo;
- c) sostenendo iniziative di promozione del progresso e della civile convivenza.

A tale scopo promuove:

- a) mostre;
- b) serate di approfondimento sul tema dell'Africa e dei Paesi in via di sviluppo;
- c) manifestazioni e campagne di sensibilizzazione;
- d) tutte quelle iniziative che portano ad una maggiore conoscenza dei problemi dei Paesi in via di sviluppo;
- e) serate culturali ed interculturali;
- f) raccolte fondi esclusivamente finalizzate al perseguimento degli obiettivi statutari.

Le iniziative promosse saranno finalizzate alla sensibilizzazione ed al reperimento di fondi destinati alle iniziative di beneficenza coerenti con le finalità del presente statuto.

ART. 5: ATTIVITA' SOCIALI

L'attività sociale è svolta dai soci ed è riferita all'amministrazione ordinaria, alla cura delle relazioni tra i soci e a tutte quelle attività che sono svolte per realizzare gli scopi di cui all'art. 4.

Nello svolgimento dell'attività sociale i soci possono avvalersi della collaborazione di persone esterne all'Associazione, tenute comunque a rispettare le norme del presente Statuto.

## TITOLO SECONDO: SOCI

### ART. 6: I SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro che non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Associazione intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività promosse dalla stessa. I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale. Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità della partecipazione.

### ART. 7: RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di approvare e osservare lo statuto.

### ART. 8: AMMISSIONE A SOCIO

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio, decide il Consiglio Direttivo, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto attraverso una comunicazione scritta all'interessato.

### ART. 9: DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni di età hanno diritto ad un voto e godono dei seguenti diritti:

- partecipare per un periodo illimitato alla vita associativa;
- eleggere gli organi dell'Associazione;
- essere eleggibili negli organi dell'Associazione;
- votare l'approvazione e le modifiche dello Statuto;
- partecipare, nei limiti del possibile, a tutte le attività dell'Associazione;
- partecipare all'Assemblea con diritto di parola e di voto;
- ricevere informazioni sull'attività e sugli accordi realizzati da qualsiasi organo dell'Associazione;
- accedere a tutti gli atti e documenti dell'Associazione;
- ad essere informati e controllare l'operato del Consiglio Direttivo nei limiti stabiliti dalla Legge e dallo Statuto.

### ART. 10: DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il dovere di:

- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro;
- partecipare all'assemblea annuale dell'Associazione;
- partecipare, compatibilmente con le proprie possibilità, alle attività dell'Associazione;
- osservare lo Statuto dell'Associazione e le delibere assunte dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- rispettare gli scopi dell'Associazione e comunque utilizzare il nome "Kamenge e dintorni" solo per attività promosse dall'Associazione e coerentemente con gli obiettivi della stessa;
- versare la quota associativa.

### ART. 11: PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

I soci perdono questa qualifica per uno qualsiasi dei seguenti motivi:

- rinuncia volontaria, comunicata al Consiglio Direttivo e accettata da questo;
- mancato pagamento della quota annuale;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
  - inosservanza dello Statuto;
  - abuso del nome dell'Associazione o messa in atto di comportamento che danneggia il prestigio dell'Associazione o che ne turba gravemente le iniziative.
- L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto palese. Il socio escluso o receduto non ha diritto alla restituzione dei contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

## TITOLO TERZO: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

### ART. 12: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo, composto da almeno tre persone aventi l'incarico di Presidente, Segretario e Tesoriere.

### ART. 13: ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto a partecipare all'assemblea, ordinaria e straordinaria, tutti i soci. Ogni socio ordinario ha diritto di voto. Il voto è palese.

L'assemblea è presieduta dal Presidente. Non sono ammesse deleghe.

### ART. 14: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, almeno due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. L'assemblea straordinaria può essere convocata:

- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo, di almeno 1/5 dei soci.

Le assemblee ordinarie o straordinarie devono essere convocate con preavviso di almeno 20 giorni, mediante invito con lettera raccomandata, anche a mano, oppure e-mail, contenente l'ordine del giorno, indirizzata ad ogni singolo socio, a cura del Consiglio Direttivo. Nel caso di comprovata urgenza l'assemblea straordinaria può essere convocata in tempi e modi utili.

### ART. 15: VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

### ART. 16: COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea delibera:

- lo Statuto e le sue modificazioni;
- l'elezione del Consiglio Direttivo;
- la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- sulla cessazione delle attività dell'Associazione.

Delibera inoltre:

- le direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza;

- le quote d'ammissione ed i contributi associativi;
- l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dai singoli soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo designato dai presenti. L'assemblea delibera con la ricerca del consenso. Qualora non fosse possibile raggiungere il consenso, l'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

Per le modifiche dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti tanto in prima che in seconda convocazione. Per le delibere di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei 2/3 dei voti attribuiti ai soci presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Le discussioni e le delibere dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto a cura del Presidente nella sede dell'Associazione; ogni socio ha diritto di consultare tale verbale.

#### ART. 17: CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di 9 consiglieri inclusi il Presidente, Segretario e Tesoriere. Le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere non sono cumulabili. Il mandato dei membri del Consiglio Direttivo è della durata di 3 anni, e possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo svolge i seguenti compiti:

- nomina al proprio interno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- delibera la convocazione dell'Assemblea;
- realizza la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- approva il bilancio preventivo e la relazione programmatica e li propone all'Assemblea;
- approva il bilancio consuntivo e la relazione consuntiva e li propone all'Assemblea;
- delibera sulle richieste di ammissione a socio;
- delibera su qualsiasi altra attività che non sia di esclusiva competenza dell'Assemblea;
- propone la cessazione delle attività dell'Associazione.

Se per qualsiasi motivo viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua rielezione. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro, il Consiglio Direttivo dà luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere assente che dura in carica per lo stesso residuo periodo.

#### ART. 18: RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei costituenti il consiglio medesimo. Le adunanze sono valide quando interviene la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo in carica. Le delibere sono prese per consenso o, in caso di non accordo, a maggioranza assoluta. A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede a

nuove votazioni.

Nel caso permanga la parità prevale la parte cui afferisce il voto del Presidente. Le sedute e le delibere del Consiglio Direttivo sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

#### ART. 19: PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. È responsabile dell'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione e si avvale del supporto del

Tesoriere e del Segretario. Al Presidente spetta la firma sociale e stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici ed amministrativi relativi all'Associazione.

Il Presidente presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo; cura l'ordinario lavoro di detti organi, sottoscrive il verbale dell'Assemblea e le delibere del Consiglio Direttivo; cura che siano custoditi tali documenti presso la sede dell'Associazione dove possano essere consultati da tutti i soci.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

#### ART. 20: TESORIERE

IL Tesoriere affianca il Presidente nella gestione economica dell'Associazione e nella predisposizione dei bilanci annuali consuntivi e preventivi.

### TITOLO QUARTO: RISORSE ECONOMICHE

#### ART. 22: PATRIMONIO SOCIALE

Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite da:

- beni immobili e mobili;
- contributi dei soci, di persone fisiche o giuridiche, dello Stato, di enti, istituzioni pubbliche, di organizzazioni internazionali;
- erogazioni, donazioni e lasciti;
- rimborsi per convenzioni o contratti;
- altro tipo di entrata.

#### ART. 23: I BENI

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni mobili registrati e i beni immobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati nonché i beni mobili collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

#### ART. 24: I CONTRIBUTI

Il Consiglio Direttivo accetta contributi straordinari dei soci e di persone fisiche o giuridiche. Il Consiglio Direttivo accetta contributi da parte dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche, di Organismi internazionali finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti.

#### ART. 25: EROGAZIONI, DONAZIONI, LASCITI

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione delle stesse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

#### ART. 26: CONTRIBUTI PER CONVENZIONI E CONTRATTI

Le entrate relative ad attività dipendenti da convenzioni o contratti vengono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera anche sulle modalità di utilizzazione delle stesse.

#### ART. 27: DEVOLUZIONE DEI BENI

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione i beni di proprietà dopo la liquidazione saranno devoluti ad Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### TITOLO QUINTO: IL BILANCIO

#### ART. 28: IL BILANCIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo, che deve essere predisposto nei tre mesi anteriori al nuovo esercizio finanziario, contiene le previsioni di entrata e le previsioni di uscita che si manifesteranno nel futuro esercizio.

Il bilancio consuntivo, che sarà predisposto nei tre mesi successivi all'esercizio finanziario di riferimento contiene tutte le entrate e le uscite che si sono manifestate nell'esercizio finanziario trascorso. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione di tutti i soci, nei 20 giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione.

#### ART. 29: ELABORAZIONE DEL BILANCIO

I bilanci preventivo e consuntivo sono elaborati dal Presidente, affiancato dal Tesoriere, sulla base di tutte le delibere del Consiglio Direttivo.

#### ART. 30: APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono entrambi approvati dall'Assemblea. I bilanci preventivo e consuntivo sono messi a disposizione dei soci venti giorni prima della seduta dell'Assemblea convocata per il loro esame ed approvazione. Il bilancio preventivo deve essere approvato prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dal termine dell'esercizio cui fa riferimento.

Entrambi i documenti devono essere approvati con voto palese dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Copia del bilancio d'esercizio unitamente al verbale dell'Assemblea in cui è stato approvato dovrà essere reso pubblico nei modi stabiliti dalla legge.

#### ART. 31: AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, capitali durante la vita dell'Associazione stessa. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutti gli utili o gli avanzi di gestione e le riserve residue saranno devoluti ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 662/1996.

#### TITOLO SESTO: CONVENZIONI E CONTRATTI

##### ART. 32: DELIBERE E STIPULA DELLE CONVENZIONI E DEI CONTRATTI

Le convenzioni e i contratti tra l'Associazione ed altri Enti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione che decide anche sulle modalità di attuazione della stessa. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

#### TITOLO SETTIMO: DISPOSIZIONI FINALI

##### ART. 33: NORME GENERALI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti e ai principi dell'ordinamento giuridico.